



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CETRARO**

ORDINANZA N° 02/2013

(Approvazione del Regolamento disciplinante le operazioni di bunkeraggio ad unità navali nei porti del Circondario Marittimo di Cetraro)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro;

- VISTO** il Decreto del Ministero degli Interni in data 31.07.1934 in materia di "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** la Legge 13.05.1940, n° 690, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti e l'art. 20 della Legge 27.12.1973, n° 850;
- VISTA** la circolare Titolo: Porti – serie VIII – n° 16 – p rot. n° DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- VISTA** la Circolare n° 9 serie II Titolo Demanio Marittimo – stabilimenti e depositi costieri;
- VISTI** la Legge 31.12.1982, n° 979 (Difesa del mare) e il D.lvo 205/2007;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 20/2010 in data 16 giugno 2010 (Regolamento del bunkeraggio alle navi nel Porto di Cetraro);
- VISTA** la propria Ordinanza n° 43/11 in data 14.12.2011 (disciplina del bunkeraggio alle navi a mezzo di distributori fissi in banchina nel Porto di Cetraro)
- VISTA** : la propria Ordinanza n° 01/12 del 03 febbraio 2012;
- VISTA**: la corrispondenza con la Soc. concessionaria del Porto "Riva di Scidro";
- RITENUTO** opportuno unificare la disciplina stabilita con le suddette Ordinanze n° 20/2010 e n° 43/2011, nonchè redigere un Regolamento complessivo per l'intero Circondario Marittimo di Cetraro;
- VISTI** gli artt. n° 17, 18, 62, 63, 75 e 81 del Cod. Nav. e l'art. n.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- ART. 1** - E' approvato e reso esecutivo l'annesso **Regolamento per l'attività di bunkeraggio ad unità navali nei porti del Circondario Marittimo di Cetraro.**
- ART. 2** – La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del 01.03.2013
- ART. 3** – Dal momento dell'entrata in vigore sono abrogate le Ordinanze n° 20/2010 e n° 43/2011 di questo Comando.
- ART. 4** – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere considerati civilmente responsabili per eventuali danni cagionati a persone o cose in conseguenza delle operazioni compiute o delle omissioni perpetrate saranno perseguiti a norma dell' art. 1174 del Cod. Nav., o dell'art. 53 del D.lvo 171/05, sempre che il fatto non costituisca reato.

Cetraro, lì 15.02.2013

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Gabriele PESCHIULLI



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI CETRARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI PRESENTI NEL PORTO DI CETRARO E NEGLI ALTRI SORGITORI DI GIURISDIZIONE

PARTE PRIMA

PORTO DI CETRARO:

TITOLO 1.

BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

GENERALITA':

Dal mese di agosto 2011, è operativo il distributore carburanti del Porto di Cetraro, sito in testata al Molo Martello, comprensivo di:

- **Per la porzione di impianto destinato all'erogazione di carburante per la nautica da diporto:** n° 1 erogatore doppio gasolio – gasolio e n° 1 erogatore doppio benzina super senza piombo – gasolio collegati a n° 1 serbatoio interrato da 15 mc di benzina super senza piombo e a n° 4 serbatoi interrati di gasolio da 15 mc cadauno (per un totale di 60 mc di gasolio + 15 mc benzina s.s.p.);
- **Per la porzione di impianto destinato alla erogazione di carburante agevolato per motopesca:** n° 1 erogatore semplice con portata di 300 lt/min per gasolio agevolato e n° 1 erogatore semplice con portata da 500 lt/min per gasolio agevolato collegato a n° 2 serbatoi interrati da 15 mc cadauno (per un totale di 30 mc).

Art. 1

Prescrizioni di carattere generale

Premesso che l'esercizio del distributore fisso per rifornimento di idrocarburi nell'ambito portuale può essere mantenuto da un Ente o Società/Ditta in possesso di concessione demaniale marittima e, quando necessaria, dell'autorizzazione ex art. 45 bis del Cod. Nav., e che il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessorio, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni, si **dispone** che:

1. Allo scopo di garantire un sufficiente standard di prevenzione ambientale e di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina possono essere eseguite solamente in assenza di avverse condizioni meteo marine accompagnate da scariche atmosferiche e con illuminazione **non inferiore** a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro
2. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: “spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”.
3. Il rifornimento ai distributori fissi deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi “a pacchetto” di più unità da rifornire;
4. Le unità intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale “B” del Codice Internazionale dei Segnali;
5. Gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
6. Nel corso dei rifornimenti nessun altra unità può sostare o transitare nello specchio acqueo circostante ad una distanza inferiore a 15 metri dagli stessi, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti delle unità che hanno in corso il rifornimento: E’ altresì interdetto in ogni circostanza l’ormeggio a banchina di qualsiasi unità in un raggio di 15 metri dall’impianto di cui trattasi.
7. Durante lo svolgimento delle operazioni il personale della Società concessionaria deve tenere sul posto pronti all’uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934 del Ministero dell’Interno e non deve essere eseguita alcuna altra operazione che possa generare calore o scintille;
8. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale in possesso di relative abilitazioni. Devono essere inoltre disponibili, e pronti per l’eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colature (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti del tipo ricompreso tra quelli autorizzati dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare);
9. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, la società concessionaria deve comunicare alla locale autorità marittima, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l’indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile fornito, con le modalità fissate dall’articolo 295 comma 11 dello stesso decreto legislativo.

Art. 2

Distributori e manichette

- I distributori , in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità e muniti di marcatura CE o dispositivo di sicurezza approvato dal Ministero degli Interni in ottemperanza al Titolo 1° punto XVII del D.M. 31.07.1934, dovranno essere sottoposti all'ispezione periodica dall'apposita commissione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento nonché – giusta la Circolare Serie VIII n°16 DEM3/8123 in data 19 luglio 2002 - costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero delle Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n.105 del 21 settembre 2000.
- Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - massima pressione di esercizio;
 - massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
 - prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - data e pressione di collaudo;
 - certificato di collaudo.
- I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse. E' consentita la giuntura di più manichette tra di loro purché il numero massimo delle manichette collegabili venga effettivamente collaudato e riportato sul relativo verbale di collaudo annuale.

Art. 3

Doveri dei Comandanti delle unità

1. Il Comandante dell'Unità, oltre a tenere a riva durante le operazioni il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali, deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili;
2. Il Comandante, inoltre, deve impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza;
3. I motori di propulsione devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;

4. Il Comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni;
5. Il Comandante dell'unità rifornita ha, altresì, l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore.
6. I Comandanti delle unità in attesa di effettuare rifornimento devono aver cura non solo di mantenersi alla distanza indicata al punto 6. dell'art. 1 (15 mt.) ma, altresì, devono evitare di creare ostacolo alla manovra in sicurezza delle unità in entrata e in uscita dal Porto e delle unità impegnate in manovre di ormeggio e disormeggio.
7. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, dopo aver effettuato il rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11 dello stesso decreto legislativo.

Art. 4

Operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi di banchina

- a) Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato esclusivamente tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal DM 31/7/34 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra pertinente prescrizione dettata dalle norme del presente regolamento e di ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento, generale o particolare
- b) La zona circostante l'area interessata dalle operazioni dovrà essere delimitata con transenne mobili (su cui verranno sistemati cartelli recanti la scritta "Vietato fumare e fare uso di fiamme libere") in modo da impedire l'avvicinarsi di mezzi e persone estranee.
- c) Le operazioni, devono essere eseguite, in assenza di avverse condizioni meteomarine accompagnate da scariche atmosferiche e con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro.
- d) Le operazioni devono essere sospese immediatamente nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altro, informando repentinamente l'Autorità marittima.
- e) Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, la società deve comunicare alla locale Autorità Marittima il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile fornito, con le modalità fissate dall'articolo 295 comma 11 dello stesso D. lgs.

Art. 5

Prescrizioni per le autobotti impegnate nelle operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi di banchina

- a) Le autobotti destinate ad effettuare il bunkeraggio nel porto di Cetraro devono appartenere a ditta che abbia prodotto la relativa comunicazione di cui all'Ordinanza n°01/2012 di questo Comando.
- b) E' vietata la contemporanea presenza all'interno del Porto di Cetraro di più di 1 (una) autobotte
- c) La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte.
- d) Sono vietati i travasi di combustibile da rimorchio alle motrici.
- f) Qualora il bunker destinato al rifornimento è contenuto nella motrice e nel rimorchio della medesima si dovrà provvedere all'iniziale scarica del rimorchio che, quando vuoto, dovrà essere allontanato dalla zona di rifornimento e posizionato nelle aree portuali appositamente individuate secondo la vigente normativa. Il rifornimento potrà successivamente proseguire con la scarica direttamente dall'autobotte motrice.
- g) E' fatto assoluto divieto di accesso in ambito portuale agli automezzi destinati al bunkeraggio collegati a rimorchi vuoti contenenti residui di idrocarburi.
- h) La sosta di autobotte all'interno del Porto di Cetraro, in attesa dell'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio, o per qualsiasi altro motivo, è vietata, salvo espressa e formale autorizzazione dell'Autorità Marittima.
- i) Durante tutto il periodo della sosta, i conducenti delle autobotti non possono allontanarsi dai veicoli (art. 80 e 84 del Reg. Cod.Nav.)
- l) Ogni autobotte dovrà essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza, antincendio e antinfortunistici, nonché di una coppia di contenitori metallici contenenti complessivamente 10 Kg. di sabbia asciutta con a corredo gli attrezzi per lo spandimento della stessa, per contenere limitate dispersioni di prodotto.
- m) Sono vietate le operazioni di bunkeraggio effettuate simultaneamente dalla motrice cisterna e dal rimorchio cisterna.
- n) Le motrici e i rimorchi dovranno essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili, dotati di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di reti parascintille alle tubazioni, nonché di almeno 2 (due) estintori a schiuma portatili della capacità non inferiore a 10 (dieci) litri cadauno, di tipo omologato, che dovranno essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il bunkeraggio, unitamente ad 1 (uno) contenitore di sabbia ed attrezzi per lo spandimento della stessa.
- o) Le autobotti che effettuano le operazioni di bunkeraggio dovranno essere in possesso altresì delle seguenti attrezzature/apparati:
 - baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - pompa antideflagrante omologata (qualora le operazioni di bunkeraggio vengano effettuate con l'impiego della pompa in dotazione all'autobotte).

- p) Le autobotti dovranno essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modifiche, dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti di settore
- q) Non possono essere autorizzate al bunkeraggio le autobotti per le quali non venga esibito il Libretto della cisterna, dal quale risulti l'avvenuta registrazione della prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale.
- r) L'autobotte dovrà essere accuratamente fermata con calzaruote metallici posti sotto le ruote motrici e dovrà essere posizionata in modo da essere pronta per la movimentazione e l'uscita di emergenza dalle aree portuali.
- s) Il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto, in prossimità dell'autoveicolo, per tutta la durata delle operazioni, pronto a mettere in atto con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
- t) Ultimata l'operazione di rifornimento, l'autobotte dovrà con immediatezza allontanarsi dall'ambito portuale

Art. 6

Esenzioni e disposizioni particolari per il servizio S.A.R.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle unità navali militari ed in servizio di polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

Allo scopo di garantire l'efficienza del Servizio S.A.R. svolto dai mezzi nautici dell'Ufficio Circondariale Marittimo, il personale della Soc. concessionaria in servizio di presidio notturno dell'impianto dovrà essere abilitato all'erogazione di carburante.

In ogni caso e in ogni tempo tutti i mezzi nautici dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro avranno precedenza nell'effettuazione del rifornimento di carburante su qualsiasi altra unità.

Art. 7

Disposizioni finali

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Capo del Circondario Marittimo si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

TITOLO 2

BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO AUTOBOTTE

Art. 8

Prescrizioni di carattere generale

Nell'ottica di contemperare l'opportunità di apertura del mercato a più operatori con la necessità del mantenimento di elevati standard di sicurezza resta consentita la modalità di bunkeraggio delle unità direttamente a mezzo autobotte.

In ogni caso non è consentita la presenza di più di una autobotte nell'ambito portuale anche se appartenenti ad operatori diversi.

All'interno del Porto di Cetraro, a mezzo autobotte è consentito il solo bunkeraggio per rifornimento di **GASOLIO**, restando escluso quello di combustibili liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 60° (benzine).

L'ingresso e l'uscita dall'ambito portuale delle autobotti dirette al distributore sono consentite esclusivamente dal varco n°5 (lato Nord del Porto di Cetraro).

Nel Porto di Cetraro le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate esclusivamente **presso il molo di Sopraflutto, ad una distanza minima di mt. lineari 30 (trenta) dall'impianto** fisso in banchina e dai relativi serbatoi interrati.

Art. 9

Autorizzazione

a) L'effettuazione del bunkeraggio ad unità navale rientra tra le attività da sottoporre a particolare vigilanza secondo la disciplina dettata da questo Comando con la propria Ordinanza n°01/12 del 03 febbraio 2012;

b) La Ditta fornitrice dovrà ottemperare all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 della suddetta Ordinanza n°01/12;

c) Nel Porto di Cetraro il rifornimento a mezzo autobotte è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

d) A tale scopo il Comandante/Armatore dell'unità navale dovrà presentare – utilizzando il modello in Allegato 1 - alla suddetta Autorità Marittima apposita istanza in bollo (anche anticipandola via fax almeno 24 ore prima dell'operazione e poi regolarizzandola), corredata di un'ulteriore marca da bollo da apporre sull'eventuale autorizzazione. Nel caso in cui il rifornimento deve essere effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'istanza di cui sopra deve pervenire entro le ore 11:00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente al rifornimento stesso.

e) Per le unità da pesca la richiesta di autorizzazione alle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte potrà essere avanzata direttamente dalla ditta fornitrice del gasolio, utilizzando il Modello in Allegato 2.

Art. 10

Autobotte rifornitrice

a) I veicoli cisterna, motrici e rimorchi utilizzati per il bunkeraggio dovranno essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti e da quelle vigenti in materia di trasporto merci pericolose su strada, nonché conformi a quanto disposto dal D.M. 31.07.1934 e successive modifiche;

b) Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei prescritti certificati da conservare in copia sull'autobotte.

c) Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Dovrà inoltre evitare di allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto.

d) Il conducente dovrà inoltre, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando la check list in Allegato 3 che deve essere conservata a bordo fino alla fine delle operazioni ed esibita a richiesta dell'Autorità Marittima. Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve disporre la sospensione delle operazioni, comunicando l'accaduto alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

e) L'inizio e la fine delle operazioni devono essere comunicate alla medesima Sala Operativa dal conducente dell'autobotte, anche tramite il Comandante/Armatore dell'unità da rifornire, a mezzo telefono.

f) Ai sensi del decreto legislativo n° 205 in data 09.11.07, la società deve comunicare alla locale Autorità Marittima il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile fornito, con le modalità fissate dall'articolo 295 comma 11 dello stesso D. lgs.

Art. 11

Nave da rifornire

a) Prima di iniziare le operazioni di rifornimento, il comandante della nave deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando la check-list in Allegato 4, da conservare a bordo fino al termine delle operazioni e da esibire su richiesta dell'Autorità Marittima.

b) Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni il comandante della nave non deve iniziare le operazioni e, se già in corso, deve sospendere le stesse comunicando l'accaduto alla Sala Operativa di Circomare Cetraro.

c) Ai sensi del decreto legislativo n° 205 in data 09.11.07, il Comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione del combustibile fornito, con le modalità fissate dall'articolo 295 comma 11 dello stesso Decreto Legislativo.

PARTE SECONDA

PORTO DI BELVEDERE MARITTIMO “RIVA DI SCIDRO”:

GENERALITA':

Nel Porto Turistico di Belvedere Marittimo denominato “Riva di Scidro”, in concessione ex Atto Formale n° 01/99 ed Atto Formale Suppletivo n° 01/2007 e ora gestito interamente dalla Società “Porto Turistico Riva di Scidro srl” in forza dell'Autorizzazione ex art. 45 bis del Cod. Nav. assentita dal Comune di Belvedere marittimo in data 24.10.12, risulta collocato sulla sull'Area bacino Sud un impianto fisso di distribuzione di carburanti così composto:

- N° 1 erogatore semplice per **Benzina Super senza Piombo** collegato a serbatoio interrato della capacità di mc. 15;
- N° 01 erogatore semplice per **Gasolio**, collegato a due serbatoi interrati della capacità di mc. 10 e mc. 15;

Art. 12

Prescrizioni di carattere generale

1. Fermo restando che il soggetto concessionario del Porto “Riva di Scidro” deve ottemperare:
 - a) *alle disposizioni antincendio dettate dall'Ente concedente con il titolo che consente l'occupazione dell'area demaniale*
 - b) *Alle disposizioni antincendio dettate dal Capo del Circondario Marittimo con la Monografia antincendio del Porto di Belvedere Marittimo approvata con apposito Decreto in data 15 luglio 2010,*

Poiché per consolidata giurisprudenza le funzioni in materia di sicurezza della navigazione rimangono in materia assoluta di competenza dello Stato, si ritiene necessario applicare anche con riferimento al distributore fisso di carburante del Porto “Riva di Scidro” la medesima disciplina per le operazioni di bunkeraggio descritta nel Titolo 1. della Parte Prima del presente Regolamento per il Porto di Cetraro.
2. In particolare devono ritenersi integralmente estese ed applicate alle operazioni di bunkeraggio alle unità navali nel Porto turistico “Riva di Scidro” le disposizioni dagli artt. 1 all'art. 7 del Presente Regolamento.
3. Il rifornimento di carburante alle imbarcazioni all'interno del Porto Turistico “Riva di Scidro” deve essere effettuato **esclusivamente** a mezzo dell'impianto fisso presente all'interno del porto.
4. E' assolutamente vietata nell'ambito portuale qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema, salvo causa di forza maggiore (mancanza completa di carburante, impianti non funzionanti o in riparazione etc.) da valutarsi esclusivamente dalla Società incaricata della gestione della struttura portuale, dietro richiesta dell'interessato.

5. La stessa Società dovrà:

- a) mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio portuale;
- b) osservare le prescrizioni del Certificato Prevenzione Incendi relativo all'impianto fisso rilasciato in data 18 marzo 2011 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;
- c) mantenere in efficienza i mezzi di estinzione in esso indicati;
- d) tenere nella immediata disponibilità un adeguato sistema antinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere l'eventuale sversamento di carburante in mare.

PARTE TERZA

“PORTICCIOLO” DI SAN LUCIDO

GENERALITÀ:

- Quello che viene comunemente denominato “Porticciolo di San Lucido” nasce negli anni '90 a seguito della realizzazione da parte dell'Ente FF.SS. di una struttura frangiflutti a protezione della linea ferroviaria che successivamente è stata adattata a “porticciolo” mediante la realizzazione di due moli (sopraflutto e sottoflutto) con relative banchine in cemento armato, poi unite da un banchinamento parallelo al lungomare.
- Tale struttura, mai classificata come Porto ai sensi della Legge 84/94, è stata negli anni utilizzata per finalità pubbliche quale punto di attracco per unità da Pesca e da diporto.
- La struttura nel suo complesso è all'attualità oggetto di interventi per il suo completamento - a cura dell'Autorità competente alla gestione, ovvero l'Amministrazione Comunale di San Lucido - funzionali ad una migliore fruizione da parte dell'utenza diportistica e peschereccia che, di fatto, ha utilizzato il Porticciolo sin dalla sua costruzione.
- Nelle more del completamento della struttura in questione, stante il fattivo utilizzo della struttura, l'Autorità Marittima ritiene necessario per quanto di competenza tutelare la sicurezza della navigazione - che come già detto, rimane in maniera assoluta di competenza dello Stato in tutti i sorgitori - anche attraverso la redazione di regolamentazione provvisoria delle attività tecnico - nautiche che si svolgono nel Porticciolo di cui trattasi.

Art. 13

Prescrizioni generali e divieti

- Nello specifico, per ciò che attiene all'oggetto del presente Regolamento, viene in evidenza l'assenza, ad oggi, all'interno dell'ambito portuale del Porticciolo di San Lucido, di un impianto fisso di distribuzione carburante alle unità navali;
- Inoltre, la mancanza delle necessarie prove di carico delle banchine esclude per ovvie ragioni di sicurezza, la possibilità di rifornimento a mezzo di autobotte in banchina.

- Per quanto sopra, nel Porticciolo di San Lucido è VIETATO effettuare operazioni di bunkeraggio e/o trasferimento di combustibili in genere, anche mediante autobotte in banchina.
- E' assolutamente vietata nell'ambito portuale qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema, salvo causa di forza maggiore (ad es: mancanza completa di carburante) da valutarsi esclusivamente dall'Ufficio Locale Marittimo di Paola a cui l'interessato dovrà presentare apposita formale richiesta di Nulla Osta in carta semplice specificando le motivazioni alla base.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Art. 15

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie, saranno perseguiti a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto)

Cetraro, lì 15.02.2013

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Gabriele PESCHIULLI

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA – CETRARO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ in qualità di l'armatore/comandante della nave
_____ ormeggiata alla banchina _____
del porto di Cetraro,

C H I E D E

in nome e per conto del comandante della nave sopra indicata, di autorizzare il
bunkeraggio a mezzo bettolina/autobotte della società/ditta __, di tonn. _____ alla banchina
_____ del porto di _____.

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto e il comandante della nave sono a conoscenza dei contenuti del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio, approvato con ordinanza n. 02/2013 in data 15.02.2013 di codesta Capitaneria di Porto ;
- di aver (qualora previsto) richiesto, con 2 giorni di anticipo, il servizio di sorveglianza da parte dei VV.FF. di _____;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Titolo 2° del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio e dell'ordinanza n. 02/2013 in data 15.02.2013 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

Cetraro, _____

FIRMA

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
CETRARO

AUTORIZZAZIONE N. _____ B/ _____

VISTA: la sopracitata istanza;

VISTA: la propria ordinanza n. 02/2013 in data 15.02.2013

AUTORIZZA QUANTO SOPRA RICHIESTO

Cetraro, _____

IL COMANDANTE

BOLLO

ALLEGATO 2

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA – CETRARO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ in qualità di proprietario/rappresentante legale della
Ditta _____ con sede in _____ alla via
_____,

C H I E D E

L'autorizzazione ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte della predetta Ditta,
di tonn. _____ alla banchina _____ del porto di _____
alle unità sottoelencate:

M/P o M/N	NOME	NUMERO	LITRI

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto ed il comandante della nave sono a conoscenza dei contenuti del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio, approvato con ordinanza n. ____/2013 di codesto Ufficio Circondariale Marittimo;
- di aver (qualora previsto) richiesto, con 2 giorni di anticipo, il servizio di sorveglianza da parte dei VV.FF. di _____;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Titolo del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio approvato con Ordinanza n. 02/2013 in data 15.02.2013 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

Luogo e data

FIRMA

CHECK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO - AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ autista dell'autobotte della Ditta _____ dichiara di aver iniziato il bunkeraggio all'unità denominata _____ nel porto di Cetraro il giorno _____ alle ore _____.
Inoltre dichiara di

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Cetraro approvato con l'ordinanza n° 02/2013 in data 15.02.2013 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste.	NO ☐ SI ☐
2.	aver concordato con il Comandante dell' unità da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto.	NO ☐ SI ☐
3.	aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore.	NO ☐ SI ☐
4.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso.	NO ☐ SI ☐
5.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge.	NO ☐ SI ☐
6.	aver verificato che tra l'autobotte e la nave da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa	NO ☐ SI ☐
7.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento.	NO ☐ SI ☐

Cetraro li _____ ore _____

FIRMA

CHECK LIST OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO – UNITA' DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ comandante dell'unità denominata _____ in qualità di responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Cetraro il giorno _____

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nei porti del circondario marittimo di Cetraro approvato con l'ordinanza n. 02/2013 in data 15.02.2013 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste.	NO ☐ SI ☐
2.	Seguire personalmente le operazioni di bunkeraggio, assicurando il corretto andamento delle stesse ed effettuando le necessarie verifiche, in particolare ai fini dell'antincendio ed antinquinamento.	NO ☐ SI ☐
3.	di aver innalzato il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno.	NO ☐ SI ☐
4.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte un continuo contatto.	NO ☐ SI ☐
5.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte rifornitrice la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza.	NO ☐ SI ☐
6.	che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio.	NO ☐ SI ☐
7.	di aver verificato che esiste la equipotenzialità elettrica con l'autobotte.	NO ☐ SI ☐
8.	che a bordo dell' unità non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore.	NO ☐ SI ☐
9.	che le operazioni di bunkeraggio avverranno esclusivamente con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di nave traghetto.	NO ☐ SI ☐
10.	di aver approntato i mezzi antincendio e il preposto personale di bordo per intervenire in caso di emergenza.	NO ☐ SI ☐
11.	che durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali dell' unità resteranno chiusi.	NO ☐ SI ☐

Cetraro, li _____ ore _____
